



COMUNE  
DI CERVIA

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DI  
FORME DI ASSISTENZA E DI PREVIDENZA  
INTEGRATIVA PER IL PERSONALE DELLA  
POLIZIA MUNICIPALE E FUNZIONAMENTO  
DELL'ORGANISMO DI GESTIONE DEL  
COMUNE DI CERVIA**

*Approvato con delibera di G.C. n.160 del 27/11/2012*

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DI FORME DI ASSISTENZA E DI  
PREVIDENZA INTEGRATIVA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE E  
FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO DI GESTIONE  
DEL COMUNE DI CERVIA**

**TITOLO I**

**Art. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE E DESTINATARI**

1. L'art. 208, comma 4, del Decreto Legislativo n. 285/92 (Nuovo Codice della Strada) prevede la possibilità per gli Enti Locali di devolvere parte dei proventi derivanti da sanzioni amministrative pecuniarie a finalità di assistenza e di previdenza integrativa per gli appartenenti ai Corpi di Polizia Municipale, assunti con contratto a tempo indeterminato a tempo pieno o part-time con almeno 5 mesi di servizio, in possesso delle qualifiche indicate all'art. 5 della Legge quadro sulla Polizia Municipale n. 65 del 7 marzo 1986 e successive modificazioni. Il presente Regolamento disciplina le modalità attuative di dette forme di previdenza integrativa.

**Art. 2 - FINALITÀ E FORME DI PREVIDENZA INTEGRATIVA**

1. Le risorse individuate secondo i criteri di cui all'articolo 4 sono destinate esclusivamente alle finalità assistenziale e previdenziali del richiamato art. 208, e, pertanto, saranno impegnate per stipulare accordi che assicurino previdenza integrativa agli appartenenti alla Polizia Municipale.
2. Le forme di previdenza integrativa vengono realizzate mediante adesione a Fondi Pensione Aperti, F.I.P. (Fondi Pensioni Individuale) o P.I.P. (Piani Pensione Individuali), consentiti dalla legge.
3. Gli strumenti previdenziali sono selezionati dal Responsabile del Procedimento, con il supporto tecnico del broker e previo confronto con l'Organismo, con le procedure previste dal Regolamento dei Contratti dell'Ente.

**Art. 3 – ADESIONE AL FONDO PENSIONE APERTO**

1. Con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto, il regime previdenziale complementare troverà applicazione – ai sensi dell'art. 12, del D. Lgs. 252/2005 – mediante l'adesione al Fondo prescelto ed allegato al presente accordo.
2. Vengono iscritti al suddetto Fondo:
  - a) con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto i Dipendenti di ruolo, con contratto a tempo indeterminato a tempo pieno o part-time per almeno 5 mesi l'anno, attualmente in servizio;
  - b) dalla data di superamento del periodo di prova (6 mesi) i Dipendenti assunti, con contratto a tempo indeterminato, successivamente alla stipulazione del presente Accordo.
3. L'iscrizione dei Dipendenti di cui ai punti a) e b) avverrà, previa consegna del Regolamento e della documentazione informativa prevista dalla normativa vigente, purché abbiano manifestato la volontà di aderire ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D. Lgs. 252/2005.  
Il Responsabile del Procedimento provvederà ad inviare al Fondo copia del modulo di adesione.

#### **Art. 4 - FINANZIAMENTO**

1. Le forme di previdenza sono finanziate con una quota di proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione al Codice della Strada.

A livello di previsione, la quota degli introiti da destinare a previdenza integrativa viene determinata attraverso la delibera di Giunta Comunale predisposta entro la data di approvazione del Bilancio di previsione, nella quale trovano destinazione i proventi ex art. 208 del Codice della Strada. Ai fini del finanziamento della previdenza, la quota destinata dalla Giunta sul 50% degli introiti per Codice della Strada presunti nell'anno di competenza, indicata alla voce "Assistenza e previdenza per il personale", viene convertita in percentuale da applicare agli incassi certificati a rendiconto.

A livello di rendicontazione, la quota degli introiti da far confluire nei Fondi / Piani previdenziali è pertanto determinata applicando la suddetta percentuale agli introiti effettivamente incassati nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce, nel rispetto degli equilibri finanziari dei vincoli di destinazione delle somme e delle normative vigenti in materia di contenimento della spesa di personale, fino ad un limite massimo di €. 100.000

Per introiti si intende ogni sorta di pagamento che l'Amministrazione Comunale incassi per le violazioni alle norme del Codice della Strada nell'anno solare di riferimento, ovvero dal 1 gennaio al 31 dicembre, ivi comprese le riscossione coattive.

Dopo l'approvazione del rendiconto della gestione da parte del Consiglio Comunale:

- il Dirigente del Settore Finanze, nel rispetto degli equilibri finanziari per i vincoli di destinazione delle somme, certifica ai Dirigenti del Settore Risorse Umane e Polizia Municipale gli introiti relativi al C.d.S. incassati nell'anno cui il rendiconto si riferisce ed indica la somma per "Assistenza e previdenza per il personale" che deriva dall'applicazione della suddetta percentuale a consuntivo;
- il Dirigente del Settore Risorse Umane sulla base della certificazione acquisita, prima della liquidazione, attesta che la somma certificata rispetti i vincoli imposti all'Ente dalle normative di contenimento della spesa di personale vigenti in materia per l'anno di riferimento ed indica al Dirigente del Settore Polizia Municipale l'importo effettivamente liquidabile;
- il Dirigente del Settore Polizia Municipale, sulla base delle suddette attestazioni, con apposito atto impegna e liquida a favore del Fondo di previdenza selezionato l'importo effettivamente determinato, al cui interno trovano copertura anche la ritenuta per il fondo di solidarietà a carico del datore di lavoro e le spese di gestione. Il versamento viene effettuato in unica soluzione entro il primo semestre di ogni anno, previo invio della necessaria documentazione al Gestore.

Le quote pro-capite spettanti agli appartenenti del Corpo di Polizia Municipale vengono calcolate dal Responsabile del Procedimento in rapporto al periodo contrattuale di lavoro di ogni singolo dipendente, corrispondente a 12 mesi per il personale a tempo pieno e ad un numero minore di mesi, purché non inferiore a 5, per il personale a tempo parziale.

2. L'Ente provvede ad iscrivere le risorse finanziarie necessarie nel Bilancio di previsione annuale e nel Piano Esecutivo di Gestione, individuando un apposito capitolo di spesa ai sensi dell'art. 393 del D.P.R. 495 del 16.12.1992 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada).

3. Il Dirigente del Settore Polizia Municipale è responsabile delle risorse finanziarie relative al fondo di previdenza assegnategli dalla Giunta con l'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione e

conseguentemente di tutti gli adempimenti connessi, nonché del controllo della convenzione che disciplina il rapporto e le modalità di funzionamento dei fondi di previdenza.

### **Art. 5 - PRESTAZIONI PREVIDENZIALI, ANTICIPAZIONI, RISCATTI**

1. Gli strumenti di previdenza complementare sono selezionati tra quelli che prevedono le seguenti caratteristiche:

- Capitale garantito;
- Rendimento minimo annuo garantito.

Elementi di valutazione dei fondi potranno essere la valutazione del rating di affidabilità, come riportato dai quotidiani economici specializzati, la valutazione dei costi di gestione e la valutazione delle linee di investimento prudenziali offerte, dovendosi selezionare linee non speculative quali ad esempio l'investimento in fondi in prevalenza monetari, obbligazionari a basso rischio o misti, con possibilità di switch almeno una volta l'anno tra una linea e l'altra, su proposta del broker, sentito l'Organismo di gestione e previa autorizzazione degli aderenti al fondo.

2. Ciascun dipendente, presa visione della regolamentazione e della documentazione informativa, dovrà manifestare espressamente la volontà di adesione.

3. Le prestazioni del Fondo si estrinsecano in:

- **RENDITA VITALIZIA:** Si richiede al momento del pensionamento nel sistema obbligatorio di appartenenza. Normalmente si può scegliere anche la reversibilità su un'altra persona previa riduzione attuariale dell'importo mensile
- **CAPITALE:** Si può optare anche per una prestazione mista ossia il 50% del maturato in forma di capitale in unica soluzione ed il 50% in forma di rendita con le caratteristiche di cui sopra. Inoltre se la rendita proveniente dalla conversione del 70% dell'importo maturato è inferiore al 50% dell'assegno sociale (oggi circa 5.060 Euro), tutto l'importo può essere erogato in forma di capitale.
- Le prestazioni in caso di morte o invalidità totale sono sempre riscattate in forma di capitale

4. Anticipazioni:

- **ANTICIPAZIONI PER SPESE SANITARIE STRAORDINARIE:** Possono essere richieste in qualsiasi momento fino al 75% della posizione maturata.
- **ANTICIPAZIONI PER ACQUISTO O RISTRUTTURAZIONE PRIMA CASA:** Possono essere richieste dopo 8 anni di partecipazione alla previdenza complementare fino al 75% della posizione maturata.
- **ANTICIPAZIONI PER ULTERIORI ESIGENZE:** Possono essere richieste dopo 8 anni di partecipazione alla previdenza complementare fino al 30% della posizione maturata. I Fondi pensione prevedono l'individuazione delle "ulteriori esigenze".

5. Riscatto:

- **RISCATTO PARZIALE**

Il lavoratore può riscattare il 50% della posizione maturata – anche prima del periodo minimo di permanenza – nei casi di:

- Inoccupazione per un periodo di tempo compreso tra 12 e 48 mesi
- Procedure di mobilità

- Cassa integrazione
- **RISCATTO TOTALE**  
Il lavoratore può riscattare il 100% della posizione maturata – anche prima del periodo minimo di permanenza – nei casi di
  - Invalidità totale e permanente con riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo
  - Inoccupazione per un periodo superiore ai 48 mesi
- **RISCATTO IN CASO DI PREMORIENZA**  
In caso di premorienza del lavoratore dipendente la posizione è riscattata:
  - Dagli eredi ovvero
  - Dai beneficiari designati dall'iscritto, siano esse persone fisiche o giuridiche
  - In mancanza di eredi o beneficiari la somma viene devoluta a finalità sociali

#### **Art. 6 - CESSAZIONE DELLA CONDIZIONE DI CONTRIBUZIONE DELL'ENTE**

1. In caso di cessazione del rapporto di lavoro con l'Ente ovvero di mobilità interna o comunque di perdita della qualifica di Agente di P.M. il fondo previdenziale selezionato dovrà prevedere per il singolo interessato la facoltà di:
  - Proseguire la partecipazione al fondo su base personale;
  - Trasferire la propria posizione presso altro fondo pensione o forma pensionistica individuale;
  - riscattare parzialmente o totalmente la propria posizione individuale (così come previsto dal Regolamento del Fondo e dalla normativa vigente).
2. L'obbligo contributivo dell'ente ha comunque termine al verificarsi di una delle condizioni di cui al comma 1. Il versamento della quota annuale viene effettuato sempre in relazione ai mesi di servizio; l'ultimo mese di servizio si paga se la cessazione è avvenuta dopo il girono 15.
3. Non fruisce del fondo il personale in aspettativa, per tutta la durata dell'assenza.

#### **Art. 7 - CONTRIBUZIONE DEL DIPENDENTE**

1. E' data facoltà a ciascun aderente di effettuare versamenti contributivi integrativi e volontari, secondo il regolamento dello strumento selezionato.
2. La facoltà, ove consentita dal regolamento dello strumento scelto, dovrà essere esercitata all'atto dell'adesione al fondo per i nuovi aderenti e successivamente secondo le modalità del contratto di finanziamento.

#### **Art.8 - TRASFERIMENTO DELLE RISORSE AL FONDO DI COMPARTO**

1. Qualora venga istituito il fondo nazionale per il Comparto della Polizia Municipale o comunque del pubblico impiego e si renda quindi necessaria, salvo diverse disposizioni di legge, l'adesione in forma collettiva al predetto fondo, le forme previdenziali selezionate dovranno prevedere il trasferimento delle posizioni individuali al fondo di comparto.

#### **Art.9 – SPESE RELATIVE ALLA GESTIONE DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE**

Le spese eventuali per l'accesso al Fondo, per la cessazione e tutte le altre spese previste oggi ed in futuro dal Gestore del Fondo sono a carico del Dipendente.

#### **Art.10 – COMUNICAZIONI**

Il Responsabile del Procedimento, per il tramite di un tracciato informatico da definire con il Gestore, curerà e verificherà:

- la trasmissione dei dati relativi ai Dipendenti necessari alla gestione della posizione individuale degli stessi;
- che il gestore del fondo indichi espressamente che le quote destinate alla previdenza complementare della Polizia Locale sono deducibili ai sensi dell'art. 10 - 1° comma - lettera e) bis del T.U.I.R. e s.m.i. ( Testo Unico delle Imposte sui Redditi, D.P.R. 817/86 );
- la trasmissione dei dati relativi ai Dipendenti cessati.

### **Art.11 – TUTELA DELLA PRIVACY**

Il Dipendente, al fine di permettere l'adesione al Fondo Pensione prescelto, deve acconsentire, acquisite le informazioni di cui all'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, al trattamento dei propri dati personali, da parte del Comune nonché del Fondo. Il consenso è condizionato al rispetto delle disposizioni della normativa vigente.

## **TITOLO II**

### **DISPOSIZIONI E FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO DI GESTIONE**

#### **Art.12 - ISTITUZIONE**

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto con l'art. 17, Capo III Area Polizia Locale del CCNL Comparto Regioni ed Autonomie Locali 22/01/2004, dall'art. 55 del CCNL del 14/09/2000 e dall'art. 11 della L.300/1970 con il presente Titolo è regolata l'attività dell'Organismo di gestione delle risorse destinate a finalità assistenziali e previdenziali da farsi ricadere in capo agli operatori di Polizia Locale, così come disposto dall'art. 208, commi 2 e 4 del Lgs. n° 285/1992 e successive modificazioni (C.d.S.).

#### **Art. 13 – COMPOSIZIONE**

1. La nomina di due dei componenti dell'Organismo di gestione avviene con votazione palese degli appartenenti del Corpo di Polizia Municipale destinatari delle provvidenze, ai sensi degli articoli indicati l'art. 17, Capo III Area Polizia Locale del CCNL Comparto Regioni ed Autonomie Locali 22/01/2004, dall'art. 55 del CCNL del 14/09/2000 e dall'art. 11 della L.300/1970; il terzo componente è il Responsabile del Servizio Finanziario, nominato in rappresentanza dell'Ente.

#### **Art. 14 - FUNZIONAMENTO E DURATA**

1. L'Ente assicura gli idonei strumenti necessari al funzionamento dell'Organismo di gestione, e valorizza e pubblicizza con ogni mezzo i risultati del lavoro svolto dallo stesso.
2. La sede dell'Organismo è individuata nel Comando di P.M.; nel caso di indisponibilità, l'Amministrazione provvederà a designare una sede alternativa.

3. L'Organismo dura in carica 4 (quattro) anni ed i suoi membri possono essere immediatamente rieletti.

#### **Art. 15 - COMPITI**

1. L'Organismo di gestione:

- a) vigila sulla corretta e conveniente gestione dei Fondi di previdenza;
- b) verifica il corretto versamento delle quote al Fondo di previdenza selezionato secondo le modalità stabilite dall'articolo 4, comma 1 del presente Regolamento;
- c) può promuovere e/o aderire ad iniziative tese al miglior raggiungimento delle finalità d'investimento delle risorse da destinare al Fondo.

2. Di ogni seduta dell'Organismo sarà tenuta apposita verbalizzazione a cura di un segretario scelto dal Presidente, o suo sostituto, tra i componenti.

#### **Art. 16 - ADEMPIMENTI**

1. L'Organismo di gestione è tenuto annualmente a ricevere, entro il mese di marzo dell'anno successivo, una relazione tecnica di rendicontazione contabile dalla società o ente gestore del fondo.

2. La partecipazione ai lavori dell'Organismo di gestione non dà diritto a compensi economici.

3. Le sedute dell'Organismo sono aperte agli operatori di P.M., nel rispetto della vigente normativa sulla privacy.

#### **Art. 17 - ENTRATA IN VIGORE E NORMA TRANSITORIA**

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data dell'approvazione.

#### **Art. 18 - NORME FINALI**

1. Per tutti gli aspetti non espressamente disciplinati dal presente regolamento trovano applicazione le disposizioni di legge, in particolare il Codice della Strada.

2. Con l'entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate eventuali norme regolamentari incompatibili

3. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si intendono disapplicate al sopraggiungere di norme sovraordinate incompatibili.